



Bruxelles, 14 luglio 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato  
7 marzo 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

#### **Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia alle organizzazioni registrate nel sistema EMAS dall'organismo competente designato dal Regno Unito in particolare di:

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- presentare domanda di registrazione EMAS globale presso un organismo competente EMAS dell'UE; oppure
- trasferire la registrazione dall'organismo competente EMAS del Regno Unito a un organismo competente EMAS dell'UE, sulla base di un contratto tra l'organizzazione registrata EMAS, l'organismo EMAS del Regno Unito e l'organismo EMAS dell'UE in questione.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ("regolamento EMAS")<sup>5</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

## 1. REGISTRAZIONI EMAS

- Dopo la fine del periodo di transizione, l'organismo competente EMAS designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 11 del regolamento EMAS perderà il proprio status e non potrà più svolgere i compiti di cui al regolamento EMAS. Sarà pertanto cancellato dall'elenco degli organismi competenti EMAS sul sito web dell'UE dedicato a EMAS e perderà il diritto di accedere alla banca dati del registro EMAS.
- Dalla fine del periodo di transizione le registrazioni EMAS effettuate dall'organismo competente EMAS designato dal Regno Unito non saranno più valide e le organizzazioni non potranno più usare il logo EMAS<sup>6</sup>.
- L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS prevede la possibilità di registrare organizzazioni situate al di fuori dell'UE (registrazione EMAS globale)<sup>7</sup>. Dopo la fine del periodo di transizione, le organizzazioni con sede nel Regno Unito potranno presentare domanda di registrazione EMAS globale presso un organismo competente EMAS dell'UE oppure trasferire la registrazione dall'organismo competente EMAS del Regno Unito a un organismo competente EMAS dell'UE, sulla base di un contratto tra l'organizzazione registrata EMAS, l'organismo EMAS del Regno Unito e l'organismo EMAS dell'UE in questione.

---

<sup>5</sup> GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>6</sup> Articolo 10 e articolo 35, paragrafo 2, del regolamento EMAS.

<sup>7</sup> La domanda può essere introdotta solo presso un organismo competente EMAS dell'UE a 27 incaricato dallo Stato membro di provvedere alla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori dell'UE (articolo 11, paragrafo 1, del regolamento EMAS). Attualmente offrono la registrazione EMAS globale i seguenti Stati membri: Finlandia, Germania, Spagna, Italia, Danimarca, Austria, Belgio e Portogallo. Inoltre i verificatori ambientali che effettuano la verifica e la convalida del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione devono essere accreditati o abilitati nello Stato membro in cui l'organizzazione presenta la domanda di registrazione. (Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS).

Inoltre l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento EMAS consente alle organizzazioni con sede nell'UE di presentare un'unica domanda di registrazione cumulativa per i siti ubicati in paesi terzi<sup>8</sup>.

## **2. VERIFICATORI AMBIENTALI EMAS**

- Dopo la fine del periodo di transizione, l'organismo di accreditamento EMAS designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 28 del regolamento EMAS perderà il proprio status e non potrà più svolgere i compiti di cui al regolamento EMAS. Sarà pertanto cancellato dall'elenco degli organismi di accreditamento e di abilitazione pubblicato sul sito web dell'UE dedicato a EMAS.
- Dopo la fine del periodo di transizione, i verificatori ambientali EMAS accreditati dall'organismo di accreditamento EMAS del Regno Unito a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento EMAS perderanno il proprio status e non potranno svolgere i compiti di cui al regolamento EMAS.

Il sito web della Commissione sul sistema EMAS ([ec.europa.eu/environment/emas](http://ec.europa.eu/environment/emas)) riporta informazioni generali sulla procedura di registrazione EMAS e sugli organismi competenti EMAS. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Ambiente

---

<sup>8</sup> L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento EMAS prescrive a tal fine che i) la sede principale o il centro direttivo dell'organizzazione designato ai fini della registrazione cumulativa sia ubicato uno Stato membro dell'UE a 27 e ii) la domanda di registrazione cumulativa sia presentata all'organismo competente di tale Stato membro.